



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Diritti di cittadinanza e  
coesione sociale**

Il Direttore  
Dr Carlo Rinaldo Tomassini

---

OGGETTO: DPCM 12 gennaio 2017 - indicazioni relative al collaudo dei dispositivi protesici inclusi nei LEA.

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Amministrativi

delle Aziende sanitarie della Toscana

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale in materia di assistenza protesica sono attualmente individuati dal DPCM 12 gennaio 2017, e, per quanto attiene i dispositivi protesici definiti "su misura", dal previgente decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.332, che mantiene la sua efficacia nelle more della approvazione del decreto di definizione delle nuove tariffe per tali dispositivi.

L'allegato 12 al DPCM in oggetto, che stabilisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, dispone all'art.1, comma 13, che "Salvo casi disciplinati dalla Regione, lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale... esegue il collaudo dei dispositivi protesici... nonché degli ausili...". Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano.

Al fine di evidenziare in modo esaustivo le indicazioni regionali in materia di collaudo dei dispositivi protesici, e di favorire una omogenea applicazione delle stesse su tutto il territorio regionale, si specifica quanto segue:

1. Viene confermato quanto disposto con delibera GR n.606/2013, che al punto E dell'allegato A) elimina, in via generale e per determinate tipologie di asili specificamente individuate, il collaudo obbligatorio introducendo la possibilità di effettuare collaudi di controllo, a campione, o in caso di specifica richiesta da parte dell'assistito.
2. Come previsto dall'art.1, comma 14, dell'allegato 12 al DPCM in oggetto, "Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B del nomenclatore vigente, prescritti in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti... l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore..."
3. Per l'esecuzione dei collaudi da parte dei competenti servizi aziendali è confermato il riferimento temporale di 20 giorni dalla data di fornitura del dispositivo. La responsabilità

della esecuzione dei collaudi è dell'Azienda USL che, nel rispetto delle indicazioni sopra richiamate, informa e contatta l'assistito nel merito. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Azienda USL circa l'esito del collaudo, lo stesso si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento del dispositivo consegnato.

4. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti, quando necessario, può essere effettuato presso la struttura di ricovero o al domicilio.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dr. Carlo Rinaldo Tomassini